

In tema di gestione dei rifiuti e di reato di abbandono la suprema Corte ribadisce che la fattispecie ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, mentre il deposito incontrollato integra un reato permanente. Nota a Cass., Sez. III Pen., 27 aprile 2026, ud. 26 marzo 2026, n. 15002

Regarding waste management, the Supreme Court reaffirms that the offense of waste abandonment is an instantaneous crime—albeit one that may have permanent effects—whereas uncontrolled waste deposition constitutes a continuing offense. Note on Court of Cassation (Criminal Section III), Judgment No. 15002 of April 27, 2026 (hearing held on March 26, 2026)

di Roberto Colucciello

Abstract [ITA]: La sentenza della Corte di cassazione, Sez. III Pen., n. 15002/2026 consolida l’orientamento giurisprudenziale relativo alla distinzione temporale e strutturale tra il reato di abbandono di rifiuti e quello di deposito incontrollato. La suprema Corte ribadisce che l’abbandono configura un reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, esaurendosi l’illecito nel momento stesso della dismissione materiale del bene. Al contrario, il deposito incontrollato viene qualificato come reato permanente, in quanto contrassegnato da un “persistente dominio finalistico” e gestorio dell’agente sui rifiuti, che mantiene in vita lo stato antigiuridico fino alla loro rimozione o smaltimento definitivo. Tale distinzione assume un rilievo cruciale per l’individuazione del *dies a quo* ai fini del calcolo della prescrizione. La nota esamina in chiave critica l’applicazione di tale principio al caso di specie — in cui il termine della permanenza è stato legittimamente ancorato alla data dell’ultimo formulario di smaltimento — e analizza le implicazioni pratiche della pronuncia in relazione alla nozione normativa di rifiuto, alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e ai problemi di diritto intertemporale connessi alle recenti riforme.

Abstract [ENG]: *Judgment No. 15002/2026 of the Court of Cassation (Criminal Section III) reinforces the established case law regarding the temporal and structural distinction between the offense of waste abandonment and that of uncontrolled waste deposit. The Supreme Court reiterates that abandonment constitutes an “instantaneous offense”—albeit one that may have permanent effects—where the unlawful act is fully consummated at the very moment the item is physically discarded. Conversely, uncontrolled deposit is classified as a “continuing offense”, characterized by the perpetrator’s “persistent purposive control” and management of the waste, which maintains the unlawful state until the waste is removed or definitively disposed of. This distinction is crucial for determining the *dies a quo* (starting point) for calculating the statute of limitations. This note critically examines the application of this principle to the case at hand—where the duration of the offense was lawfully linked to the date of the final disposal manifest—and analyzes the ruling’s practical implications regarding the statutory definition of waste, the exemption from punishment due to the minor nature of the offense (Art. 131-bis of the Criminal Code), and intertemporal legal issues arising from recent reforms.*

Parole chiave: rifiuti – deposito incontrollato – abbandono – reato permanente – prescrizione

Keywords: waste – uncontrolled storage – abandonment – permanent crime – statute of limitations

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il caso *sub iudice*. – 3. La decisione della suprema Corte. – 4. Analisi critica e implicazioni pratiche. – 5. Considerazioni conclusive e questioni aperte.

1. Premesse.

La sentenza n. 15002/2026 affronta tre questioni strettamente collegate ma dogmaticamente autonome: l'individuazione della qualifica di «rifiuto» rispetto a materiali che l'imputato assumeva ancora suscettibili di riutilizzazione; la distinzione tra abbandono e deposito incontrollato, decisiva per stabilire la natura istantanea o permanente dell'illecito e, quindi, il *dies a quo* della prescrizione; l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.

Risulta confermato il principio secondo cui l'abbandono ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, mentre il deposito incontrollato, caratterizzato dal persistente dominio finalistico sui rifiuti, costituisce reato permanente¹.

La decisione si colloca al centro di una questione tradizionalmente controversa del diritto penale dei rifiuti: che cosa distingua, sul piano giuridico e fattuale, un «abbandono» da un «deposito incontrollato». La differenza non è meramente lessicale. Da essa dipendono la struttura temporale del reato, la possibilità di imputare la prosecuzione dell'illecito a chi mantiene il potere di gestione dei materiali e, soprattutto, la data dalla quale decorre la prescrizione. Nel sistema penale, infatti, il reato permanente non si esaurisce con la prima realizzazione della condotta tipica: il suo stato antigiuridico continua fino alla cessazione della permanenza e solo da quel momento, ai sensi dell'art. 158 c.p., comincia a decorrere il termine prescrizionale.

Sul piano sostanziale, il punto di partenza è la nozione normativa di rifiuto. L'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 qualifica come tale qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore «si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Ne consegue che la mera residua utilità economica o tecnica di un materiale non basta, da sola, a sottrarlo alla disciplina dei rifiuti: ciò che occorre verificare è se ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi del «disfarsi» oppure, in alternativa, i presupposti di uno specifico regime derogatorio.

La distinzione assume particolare rilievo per i residui di produzione. L'art. 184-*bis* richiede, affinché un residuo possa essere qualificato come sottoprodotto anziché come rifiuto, la compresenza di condizioni rigorose: origine da un processo produttivo del quale il residuo costituisce parte integrante, certezza del successivo utilizzo, possibilità di uso diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e legalità dell'impiego previsto.

Analogamente, il «deposito temporaneo prima della raccolta» disciplinato dall'art. 185-*bis* costituisce una figura regolata, non una generica facoltà di lasciare materiali indefinitamente in giacenza nell'area dell'impresa: esso presuppone il raggruppamento finalizzato al trasporto verso recupero o smaltimento e il rispetto delle condizioni fissate dalla legge.

È in questo contesto che la pronuncia n. 15002/2026 assume valore sistematico. Essa non si limita a decidere se determinati materiali fossero rifiuti, ma utilizza il comportamento dell'imputato e la successiva rimozione per ricostruire la natura della condotta, il momento consumativo e il regime della prescrizione.

Sullo sfondo vi è un'evoluzione giurisprudenziale non del tutto lineare: alla tesi secondo cui il deposito può essere istantaneo o permanente a seconda della concreta finalità della collocazione dei rifiuti si è progressivamente affiancata, e in alcune decisioni sostituita, la tesi più rigida secondo cui il «vero» deposito incontrollato è per definizione permanente, mentre una collocazione esclusivamente dismissiva deve essere qualificata come abbandono².

2. La vicenda *sub iudice*.

¹ In argomento, vd. V. PAONE, *Realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti e obblighi del nuovo titolare del sito*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2023, 43, 1 ss.

² Cass., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 32305.

Il procedimento *de quo* riguarda il responsabile di una società al quale era contestato, in concorso, il deposito incontrollato di materiali derivanti dalle lavorazioni aziendali. La contestazione comprendeva una pluralità eterogenea di residui e oggetti: materiali plastici e ferrosi, materiali isolanti e da costruzione, contenitori e cartucce usati, inerti, recipienti contenenti sostanze residue e una carcassa di veicolo. Il giudice di merito aveva ritenuto integrata la fattispecie allora prevista dall'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006, e aveva inflitto una pena pecuniaria.

Il primo motivo di ricorso contestava a monte la qualifica di rifiuto. Secondo la difesa, i materiali sarebbero stati riutilizzabili e sarebbero stati semplicemente immagazzinati in un'area riferibile all'attività aziendale. La tesi poneva, quindi, una questione tipica del settore: non tanto se un oggetto conservi astrattamente una qualche utilità, quanto se gli elementi concreti dimostrino che esso sia effettivamente mantenuto in un circuito produttivo oppure che il detentore se ne stia disfando. Il dato normativo dell'art. 183 privilegia questa seconda prospettiva funzionale, mentre il regime dei sottoprodotti richiede un riutilizzo futuro certo e conforme a tutti i requisiti dell'art. 184-bis, non una mera possibilità indeterminata di recupero.

Nel caso concreto, due circostanze sono state considerate particolarmente significative. La prima era costituita dalle risultanze fotografiche; la seconda, più incisiva, dal fatto che l'imputato avesse già preso contatti con una società incaricandola della rimozione di quelli che nella documentazione erano qualificati come rifiuti accumulati, fornendo anche indicazioni circa la loro provenienza. La Corte ha attribuito a tale condotta un valore indiziario incompatibile con la successiva prospettazione difensiva di un ordinario magazzino di materie destinate al riuso.

Il secondo motivo investiva la prescrizione. La difesa sosteneva che l'accumulo risalisse al maggio 2019 e qualificava il fatto come reato istantaneo con effetti permanenti; secondo questa impostazione, il tempo trascorso avrebbe dovuto comportare l'estinzione del reato. La Corte ha, però, osservato che l'imputazione non riguardava un semplice abbandono, bensì un deposito incontrollato, e ha considerato documentata una condotta destinata a protrarsi fino alla successiva eliminazione dei rifiuti.

Ai fini temporali, il passaggio decisivo è l'individuazione del 18 febbraio 2020, corrispondente all'ultimo formulario relativo allo smaltimento, come momento finale della permanenza. Da quella data, secondo il calcolo recepito dalla pronuncia, il termine massimo sarebbe giunto al 18 febbraio 2025, al quale la Corte aggiunge 322 giorni di sospensione conseguenti a un rinvio richiesto dalla difesa. Poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 15 gennaio 2025, la prescrizione non era comunque maturata in quel momento.

Quest'ultimo dato consente già una prima osservazione critica: rispetto alla specifica censura rivolta alla sentenza di primo grado, i 322 giorni di sospensione non erano indispensabili per il rigetto del motivo, perché anche il termine-base del 18 febbraio 2025 era successivo al 15 gennaio 2025. La sospensione rafforza, quindi, la conclusione, ma non ne costituisce la premessa necessaria. Seguendo aritmeticamente il conteggio espresso dalla Corte, l'aggiunta di 322 giorni sposterebbe il termine al 6 gennaio 2026. L'udienza di legittimità è successiva a tale data, ma ciò non comportava automaticamente una declaratoria di estinzione: il ricorso è stato dichiarato originariamente inammissibile e la giurisprudenza delle Sezioni Unite considera l'inammissibilità ostativa al rilievo della prescrizione sopravvenuta, perché un'impugnazione invalida non instaura validamente il rapporto processuale di legittimità³.

Il terzo motivo concerneva l'art. 131-bis c.p. La difesa lamentava che elementi valorizzati favorevolmente nella determinazione della pena, nonché il comportamento successivo al fatto, non fossero stati utilizzati anche ai fini della particolare tenuità. La Corte ha rilevato, anzitutto, che dagli atti della decisione impugnata non risultava formulata una specifica richiesta in tal senso nel precedente giudizio; ha poi ritenuto che il complesso della motivazione – in particolare la varietà e

³ *Ex multis* Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, “De Luca”; Cass., Sez. Un., 22 marzo 2005, n. 23428, “Bracale”; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2016, n. 12602, “Ricci”.

molteplicità dei rifiuti e la pena fissata sopra il minimo – esprimesse, comunque, un disvalore incompatibile con la particolare tenuità.

3. La decisione della suprema Corte.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta separatamente i tre motivi. Sul primo, ritiene immune da illogicità la conclusione secondo cui i materiali costituissero rifiuti. È importante osservare che la motivazione non trae tale qualifica dalla sola natura merceologica degli oggetti: valorizza il complesso degli elementi fattuali, inclusa la loro eterogeneità, lo stato risultante dalla documentazione fotografica e soprattutto il comportamento dello stesso interessato, che aveva già organizzato la rimozione dei «rifiuti accumulati».

Questa impostazione è coerente con la nozione legislativa di rifiuto, che non richiede che il bene sia economicamente privo di qualsiasi utilità, ma guarda al comportamento del detentore e alla decisione o all'obbligo di disfarsene.

Il richiamo difensivo a un futuro riutilizzo, se non accompagnato dalla prova della certezza e legalità di tale riutilizzo e degli altri requisiti eventualmente necessari per un regime derogatorio, non è quindi sufficiente a neutralizzare gli indici oggettivi di dismissione. Il regolamento dedicato alla dimostrazione della qualifica di sottoprodotto conferma, del resto, la centralità di un quadro documentale idoneo a dimostrare concretamente il soddisfacimento delle condizioni dell'art. 184-bis.

Sul secondo motivo la Corte compie il passaggio dogmaticamente più importante. Richiamando precedente filone giurisprudenziale⁴, afferma che l'abbandono di rifiuti costituisce reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, mentre il deposito incontrollato reca in sé i segni del «persistente dominio» dell'agente sulle cose e ha natura permanente. La nozione evocata è quella di un deposito ancora «controllabile»: l'agente, pur avendo collocato irregolarmente i rifiuti, conserva una relazione gestoria con essi e può intervenire per avviarli alla successiva destinazione.

La permanenza cessa quando viene definitivamente rimosso lo stato di anti giuridicità. La giurisprudenza presa a riferimento indica, secondo la concreta vicenda, la rimozione o lo smaltimento, il recupero, il sequestro oppure, in caso di contestazione aperta e permanenza ancora in corso, la pronuncia di primo grado⁵.

Tale individuazione permette alla Corte di applicare linearmente l'art. 158 c.p.: se la fattispecie è permanente e la permanenza cessa il 18 febbraio 2020, è da quel giorno che inizia la prescrizione⁶.

Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte respinge il tentativo della difesa di utilizzare particolari precedenti giurisprudenziali⁷, per ottenere un'applicazione officiosa della causa di non punibilità. Secondo la suprema Corte quel precedente riguardava la particolare situazione di processi di merito celebrati prima che l'art. 131-bis c.p. fosse entrato nell'ordinamento: in tale scenario la parte non avrebbe potuto invocare anteriormente un istituto ancora inesistente⁸.

Sul merito della tenuità la Corte richiama un filone giurisprudenziale costante⁹, secondo la quale il diniego può risultare implicitamente dalla struttura argomentativa della sentenza quando il giudice abbia valorizzato elementi incompatibili con un'offesa particolarmente tenue. Qui la varietà e molteplicità dei rifiuti erano state utilizzate come indici di gravità ai sensi dell'art. 133 c.p., e la pena

⁴ Cass., Sez. III, 29 luglio 2024, n. 30929.

⁵ Nel caso in commento non era necessario ricorrere a una cessazione convenzionale legata al processo, perché la documentazione consentiva di individuare un momento materiale preciso: l'effettivo smaltimento attestato dall'ultimo formulario.

⁶ La soluzione trova un riscontro ravvicinato anche in Cass., Sez. III, 19 gennaio 2026, n. 1893, che, con riferimento a una forma reiterata e sistematica di gestione aziendale del rifiuto, ha identificato nello smaltimento effettivo il momento dal quale computare il termine prescrizione.

⁷ Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681, "Tushaj".

⁸ Nel caso attuale, invece, la disposizione era già applicabile durante il giudizio di merito.

⁹ Cass., Sez. III, 8 settembre 2021, n. 43604.

era stata determinata in misura superiore al minimo. La Corte ne ricava un giudizio complessivo logicamente incompatibile con l'art. 131-bis.

4. Analisi critica e implicazioni pratiche.

Sulla qualificazione dei materiali come rifiuti, la motivazione appare nel complesso condivisibile, ma avrebbe potuto essere più analitica. Il suo punto di forza consiste nel non affidarsi alla semplice etichetta merceologica. Materiali metallici, plastici o edilizi possono, in astratto, essere recuperati o persino continuare a essere beni; ciò che rileva è il contesto che manifesta il «disfarsi». La circostanza che l'imputato avesse già conferito un incarico per la rimozione e che la documentazione impiegasse la nozione di rifiuti fornisce un elemento probatorio particolarmente significativo. Dal punto di vista dell'impresa, la conseguenza pratica è netta: affermare *ex post* che un residuo «poteva essere riutilizzato» è molto diverso dal poter dimostrare *ex ante* una destinazione produttiva certa, specifica, lecita e documentata.

Potrebbe permanere tuttavia un limite motivazionale: la decisione non sviluppa esplicitamente il rapporto tra la tesi difensiva del riutilizzo e le possibili categorie giuridiche alternative, in particolare sottoprodotto e deposito temporaneo prima della raccolta. Ciò non significa che la sentenza sia erronea, perché una generica allegazione di riutilizzabilità non obbliga necessariamente il giudice a costruire d'ufficio una fattispecie derogatoria non adeguatamente prospettata. Sul piano scientifico, però, la distinzione deve essere esplicitata: «materia riutilizzabile», «sottoprodotto», «rifiuto depositato temporaneamente» e «rifiuto depositato in modo incontrollato» sono categorie diverse e presuppongono requisiti diversi.

Il problema teorico maggiore riguarda la formula del deposito «sempre permanente». La giurisprudenza¹⁰ aveva elaborato una costruzione più elastica: se la collocazione del materiale è effettivamente prodromica a recupero o smaltimento e implica custodia, il reato è permanente; se invece gli elementi oggettivi mostrano una volontà definitivamente dismissiva, il disvalore si esaurisce nella collocazione e il reato assume natura istantanea con effetti eventualmente permanenti. La successiva giurisprudenza¹¹ riorganizza la distinzione: ciò che è esclusivamente dismissivo viene ricondotto all'«abbandono», mentre ciò che conserva un rapporto finalistico di dominio è «deposito» e, proprio per questa ragione, necessariamente permanente. Da questa seconda prospettiva, la formula «sempre permanente» è meno assoluta di quanto sembri: è vera soltanto dopo avere già qualificato la situazione come autentico deposito anziché come abbandono.

È proprio il momento della qualificazione, tuttavia, a poter diventare circolare. Se il fatto che i rifiuti restino nella disponibilità dell'agente è utilizzato sia per affermare l'esistenza di un deposito sia per dimostrarne la permanenza, il rischio è che quasi ogni accumulo su un'area controllata dall'autore diventi automaticamente permanente. La dottrina ha criticato questa tendenza, osservando che la mancata rimozione successiva non dovrebbe, da sola, trasformare una precedente condotta dismissiva in un rapporto gestorio ancora in essere¹². La distinzione risulta più garantista e più conforme al principio di tipicità se il «persistente dominio finalistico» viene dimostrato mediante indicatori positivi: organizzazione dell'accumulo, reiterazione dei conferimenti, mantenimento di una gestione materiale, programmi concreti di recupero o smaltimento, movimentazioni, separazione delle frazioni, documentazione aziendale o altri dati che rivelino una relazione gestoria effettiva.

La stessa giurisprudenza recentissimamente mostra che questa esigenza non è scomparsa¹³. Perciò la migliore lettura della fattispecie non sembra essere quella per cui la mera presenza prolungata di

¹⁰ Cass., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 32305.

¹¹ Cass., Sez. III, 29 luglio 2024, n. 30929.

¹² V. PAONE, *Rifiuti. La fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti*, in www.lexambiente.it, 31 gennaio 2025.

¹³ Cass., Sez. III, 23 febbraio 2026, n. 7068 continua a porre il discrimine nella finalità dell'agente, contrapponendo la volontà «esclusivamente dismissiva» dell'abbandono alla volontà gestoria propria del deposito; Cass. n. 1893/2026 insiste sulla reiterazione e sistematicità della condotta quale «forma gestoria» del rifiuto.

rifiuti produce automaticamente un reato permanente, bensì quella secondo cui, una volta dimostrato che la situazione è un deposito in senso proprio perché persiste un effettivo dominio gestorio, la permanenza continua fino alla cessazione di quella situazione anti-giuridica.

È invece particolarmente convincente, nel caso concreto, la scelta dell'effettivo smaltimento quale momento finale. Un formulario che documenti l'ultimo avvio dei rifiuti costituisce un criterio verificabile, assai più preciso di una generica presunzione temporale.

Vi è inoltre una questione intertemporale che merita ulteriori approfondimenti. La permanenza, secondo la ricostruzione accolta, nasce da un accumulo risalente al 2019 e cessa nel 2020. La Corte ha stabilito che il regime di sospensione prescrizione introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per quelli commessi dal 1° gennaio 2020 opera la disciplina successiva¹⁴; la Corte costituzionale, nel 2026, ha preso atto di questo principio nella decisione riguardante il relativo problema intertemporale¹⁵. In una fattispecie permanente iniziata sotto un regime e cessata sotto quello successivo, l'individuazione del *tempus commissi delicti* ai fini della disciplina prescrizione merita, pertanto, un esame specifico più approfondito. La pronuncia in esame non sviluppa questo profilo: ciò non autorizza a concludere, sulla sola base del testo, che il calcolo adottato sia errato, ma segnala un tema sul quale è sempre richiesto approfondimento.

5. Considerazioni conclusive e questioni aperte.

La sentenza n. 15002/2026 costituisce un arresto significativo perché consolida una costruzione dogmatica chiara: abbandono e deposito incontrollato non rappresentano due denominazioni intercambiabili del medesimo fatto. L'abbandono presuppone una volontà definitivamente dismissiva e si esaurisce con il rilascio; il deposito, nella ricostruzione accolta, implica invece la conservazione di un dominio finalistico sui rifiuti e perciò mantiene vivo lo stato anti-giuridico sino a quando tale relazione viene rimossa. Una volta accettata questa premessa, l'applicazione dell'art. 158 c.p. e la decorrenza della prescrizione dalla cessazione effettiva della permanenza risultano coerenti.

Nel caso concreto, inoltre, la Corte disponeva di un elemento probatorio particolarmente forte per identificare la cessazione: l'ultimo formulario di smaltimento. Perciò il cuore decisorio della pronuncia è più convincente della sua formulazione generale. Non è tanto problematico affermare che questo deposito fosse permanente; è più discutibile ricavare una regola secondo la quale il deposito incontrollato sarebbe «sempre» permanente senza esplicitare che la qualificazione come deposito presuppone a monte la dimostrazione di quel dominio finalistico che lo distingue da una condotta meramente dismissiva.

La prima questione ancora aperta è, dunque, probatoria: quali fatti sono sufficienti per dimostrare il «persistente dominio finalistico»? La mera proprietà o disponibilità dell'area non dovrebbe bastare; altrimenti, la distinzione tra abbandono e deposito dipenderebbe paradossalmente dal luogo nel quale il rifiuto viene lasciato anziché dalla struttura della condotta. La ricerca futura dovrebbe verificare sistematicamente come la giurisprudenza valorizzi reiterazione degli apporti, ordinamento dell'accumulo, attività di custodia, movimentazione, rapporti con gestori autorizzati, formulari e piani di recupero¹⁶.

La seconda questione riguarda la trasformazione della permanenza in un obbligo di rimozione potenzialmente indefinito. Se la sola mancata rimozione mantenesse in vita il reato anche dopo il venir meno di ogni concreta volontà gestoria, il confine tra condotta permanente e permanenza dei meri effetti diverrebbe sottile. Un ulteriore studio dovrebbe, quindi, confrontare la giurisprudenza sul deposito incontrollato con i principi generali elaborati in materia di reati permanenti, verificando

¹⁴ Cass., Sez. Un., 5 giugno 2025, n. 20989, «Polichetti».

¹⁵ Corte cost., 23 marzo 2026, n. 38.

¹⁶ V. PAONE, *Rifiuti. La fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti*, op. cit.

quando il perdurare dell'antigiuridicità costituisca ancora esecuzione della condotta tipica e quando, invece, rappresenti soltanto il permanere della situazione materiale prodotta da un illecito già consumato.

La terza questione concerne il diritto intertemporale della prescrizione per condotte permanenti iniziate nel 2019 e cessate nel 2020¹⁷. Questo profilo meriterebbe una ricerca mirata sui reati permanenti ambientali, anziché l'estensione automatica di soluzioni elaborate per reati a consumazione istantanea.

La quarta questione è l'effettiva autonomia del giudizio ex art. 131-*bis* dopo la riforma Cartabia del 2022. La tendenza a inferire implicitamente il diniego dalla pena superiore al minimo o dalla generica gravità del fatto deve essere confrontata con la nuova rilevanza normativa della condotta susseguente al reato. Nel diritto penale ambientale il problema ha speciale importanza pratica, perché rimozione, ripristino, messa in sicurezza e regolarizzazione costituiscono condotte post-fatto frequenti e possono assumere significato sia sul piano dell'offensività complessiva sia nell'ambito di altri istituti estintivi o premiali.

Infine, ogni ulteriore utilizzo professionale della sentenza deve tener conto della riforma del 2025¹⁸. Per i fatti anteriori, l'orientamento giurisprudenziale riconosce continuità del tipo di illecito e applicazione della disciplina più favorevole; per i fatti nuovi, la fattispecie ordinaria riferita a titolari di imprese e responsabili di enti deve essere ricercata nell'art. 255, comma 1.1., mentre ulteriori disposizioni regolano le ipotesi di maggiore gravità e quelle relative ai rifiuti pericolosi. L'interesse della sentenza in esame è pertanto soprattutto ermeneutico: offre una regola sulla struttura temporale del deposito incontrollato e sulla prescrizione, ma tale regola deve essere inserita nel nuovo assetto normativo e letta insieme, non separatamente, dai criteri che permettono di distinguere il deposito dall'abbandono.

In conclusione, la decisione è condivisibile nell'esito concreto e particolarmente solida nella valorizzazione dello smaltimento documentato come termine della permanenza. È invece suscettibile di affinamento nella formulazione assoluta della natura permanente del deposito, nella trattazione della particolare tenuità alla luce del nuovo testo dell'art. 131-*bis* c.p. e nell'esplicitazione tanto delle conseguenze processuali dell'inammissibilità sulla prescrizione sopravvenuta quanto dello *ius superveniens* ambientale.

¹⁷ Dopo Cass. n. 20989/2025 e il successivo intervento Corte cost. n. 38/2026 la delimitazione tra il regime applicabile ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2019 e quello relativo ai fatti successivi è stata chiarita in termini generali; resta però da approfondire specificamente come tale regola operi quando il reato attraversi temporalmente la data di mutamento del regime.

¹⁸ D.l. 8 agosto 2025, n. 116, conv. l. N. 147 del 3 ottobre 2025 (noto come decreto "Terra dei Fuochi").